

**TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Causa n. *omissis*/2017 R.G.

Il Presidente

Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 17-10-2017;

atteso il ricorrente ha richiesto con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. consulenza tecnica preventiva al fine di accertare "*se al contratto di mutuo stipulato nell'anno 2008 siano stati applicati interessi, costi, oneri finanziari e quant'altro tali da averlo reso eccessivamente oneroso con violazione dei tassi medi legali rilevati dalla Banca d'Italia trimestralmente nell'anno di stipula del contratto medesimo*";

atteso altresì che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., finalizzata alla composizione della lite, presuppone che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso questioni che possono costituire oggetto di consulenza e che una volta acquisite possono indurre le parti alla conciliazione;

considerato che nel caso di specie la controversia tra le parti riguarda l'intera vicenda, ovvero la sussistenza della fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio, costituita, fra l'altro, dall'asserita carenza di trasparenza del contratto di finanziamento, la cui decisione implica la soluzione di questioni giuridiche controverse che non possono essere demandate al CTU;

ritenuto, pertanto, che la richiesta consulenza tecnica non potrebbe sortire alcun effetto per i motivi prospettati;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio in ragione della particolarità della questione.
Catanzaro, 23-10-2017

Il Presidente
Maria Concetta Belcastro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*